

per un cattivo riparto del materiale rotabile sulle varie linee, o nelle varie stazioni, non possa eseguire i trasporti. Ora, in questo caso, potete forse escludere la responsabilità che ad essa incombe? Se i mezzi non saranno disponibili, di chi la colpa? Della Società, certamente; ma degli errori della Società concessionaria, volete far sopportare le conseguenze al paese?

Concludo. Con quest'articolo resta assolutamente distrutto l'articolo 403 del Codice di commercio il quale, approvate che sieno così le presenti convenzioni, non avrà più efficacia per i trasporti ferroviari; resterà intatto per gli altri trasporti; ma in una enormità di questa fatta io non posso acconsentire.

D'altra parte, siccome a me pare che nè la proposta dell'onorevole Visocchi, nè quella dell'onorevole Nervo, me lo perdonino, non riparino interamente all'inconveniente che ho segnalato, così io non potrei accettarle.

Quindi se si vuole che la responsabilità della Società concessionaria resti intera ed efficace, non c'è altra via che quella di sopprimere l'inciso, affinchè essa debba sempre provvedere ai trasporti, e non possa elevare, all'adempimento di questo suo obbligo, pretesto veruno.

Io non ho un'eccessiva speranza che la mia proposta sia accettata; però prego l'onorevole Grimaldi di considerare questo fatto: che contro quest'articolo hanno reclamato Commercianti, Circoli commerciali, Camere di commercio; fu generale il reclamo contro quest'articolo, contro quest'eccezione alla responsabilità che incombe alla Società concessionaria. Pensateci bene, adunque, prima di non accettare la mia proposta: pensate agl'inconvenienti cui si andrà incontro.

Mi permetto un'altra osservazione sul penultimo capoverso dell'articolo; perchè anche questo capoverso, non è chiaro ed evidente nelle sue conseguenze; esso consiste nelle parole: "semprechè non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore."

Capisco gl'impedimenti di forza maggiore; si devono prevedere, ed è giusto che siano previsti; ma che cosa intendete per impedimenti straordinari?

Quali devono essere questi impedimenti straordinari, quando non siano di forza maggiore, che valgano a togliere alla Società concessionaria la responsabilità di soddisfare ai bisogni del commercio? E poi, chi sarà giudice di questi impedimenti straordinari? Avete voi previsto qualche cosa a questo proposito? Volete forse aprire una sorgente di liti fra industriali e commercianti da

una parte e la Società concessionaria dall'altra?

Quindi a me pare, onorevole Grimaldi, che al penultimo capoverso si potrebbe benissimo sopprimere la parola "straordinari," e lasciare solamente gli "impedimenti di forza maggiore." Così si saprà quello che vogliamo dire e quello che è nelle intenzioni nostre di dire; e non daremo luogo a tutti gli equivoci, alle contestazioni, alle liti, dalle quali il traffico rifugge, e che non si potranno evitare se nel capoverso lasceremo la parola "straordinari."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. L'onorevole Sanguinetti ha trovato tra il secondo articolo delle condizioni dei trasporti ed il Codice di commercio un'analogia che io non vedo.

I casi preveduti da queste due disposizioni sono sostanzialmente differenti. L'articolo del Codice di commercio prevede il caso di un vettore, di uno che esercita la professione di eseguire trasporti, il quale abbia, per contratto, accettato l'obbligo di trasportare certe determinate mercanzie, e stabilisce che il medesimo, dopo avere accettato questo obbligo, non se ne può esimere solamente perchè possa provare che non ha i mezzi di eseguirlo. E questo è perfettamente giusto, perchè prima di accettare il contratto, il vettore deve esaminare se sarà o non sarà in grado di poterlo eseguire. Quando egli ha accettato il contratto, se non ne esegue le condizioni, deve rispondere dei danni. Invece questo articolo, secondo che stiamo discutendo, prevede un caso affatto diverso, cioè "autorizza la Società a non accettare l'incarico del trasporto quando essa sa che non avrebbe i mezzi per eseguirlo." Adunque qui la Società non viola nessun contratto; si ricusa semplicemente di accettarlo..

Nervo. Chiedo di parlare.

Giolitti. ...perchè sa che non potrebbe eseguirlo. Difatti, qui è detto: "L'amministrazione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee, ed in base alle tariffe e condizioni in vigore il trasporto di persone e di cose, che le vengano richiesti, *semprechè vi possa provvedere coi mezzi disponibili di trasporto.*" Adunque, se la Società viene richiesta di eseguire un trasporto, che essa non potrebbe eseguire, essa ha il diritto di dire che non accetta l'incarico.

È evidente che questo diritto di rifiutare un contratto nulla ha da fare con la disposizione del Codice di commercio, che prevede il caso di uno, il quale, dopo avere assunto l'obbligo di traspor-